

Articolo 16

## Ripartizione delle ore di lavoro

(art. 9–15a, 18–21, 25 cpv. 2, e 31 LL)

- <sup>1</sup> La settimana ai sensi della legge (settimana lavorativa) inizia il lunedì alle 00.00 e termina la domenica alle 24.00.
- <sup>2</sup> La settimana lavorativa del singolo lavoratore non può eccedere cinque giorni lavorativi e mezzo. Essa può essere estesa a sei giorni lavorativi, a condizione che le semigiornate libere settimanali siano sommate per quattro settimane al massimo con il consenso del lavoratore.
- <sup>3</sup> La durata settimanale del lavoro può essere ripartita in modo uniforme o differenziato sui singoli giorni feriali e per i singoli lavoratori o gruppi di lavoratori.

### Capoverso 1

La settimana lavorativa inizia il lunedì alle 00.00 e termina la domenica alle 24.00. Tutte le ore di lavoro comprese in questo spazio di tempo costituiscono la durata settimanale del lavoro. Questo periodo è particolarmente importante per determinare la durata massima della settimana lavorativa (v. [art. 9 LL](#)).

### Capoverso 2

La settimana lavorativa per i singoli lavoratori non può eccedere i sei giorni. I sei giorni lavorativi nei giorni feriali da lunedì a sabato sono seguiti dal giorno di riposo settimanale. Quest'ultimo deve comprendere la durata di 24 ore della domenica e un tempo di riposo giornaliero di 11 ore, per un totale di 35 ore. I lavoratori chiamati a prestare lavoro domenicale, conformemente all'[articolo 21 OLL 1](#), non possono essere impiegati per più di 6 giorni consecutivi.

Vanno inoltre osservate le disposizioni relative alla semigiornata libera settimanale (v. [art. 20 OLL 1](#)), che riducono in media la settimana lavorativa ad al massimo 5 giorni e mezzo. Sono possibili deroghe unicamente in caso di lavoro a squadre (v. [art. 20 cpv. 2 OLL 1](#)) e di lavoro continuo (v. [art. 37 cpv. 4 OLL 1](#)).

### Capoverso 3

Non vi è nessun obbligo di ripartire le ore di lavoro dei singoli lavoratori in modo uniforme sull'arco della settimana lavorativa. Queste possono anche essere concentrate in singoli giorni lavorativi, sempreché siano osservate le prescrizioni sulla durata massima della giornata lavorativa nonché sulla durata del lavoro e del riposo.

Il lavoro può anche essere ripartito in modo differenziato per i singoli lavoratori o gruppi di lavoratori. È possibile, ad esempio, completare un gruppo composto da persone occupate a tempo pieno con un gruppo composto da persone occupate a tempo parziale. Se si tratta di vere e proprie squadre di durata equivalente (v. [art. 34 cpv. 1 OLL 1](#)), vanno osservate anche le prescrizioni sulla rotazione (v. [art. 25 LL](#)).